

## **Statuto della “Associazione Sportiva Dilettantistica & Culturale SKARAMAKAI”**

### **Art 1: Costituzione e Sede**

Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita con sede in Faenza, “Associazione Sportiva Dilettantistica & Culturale SKARAMAKAI” Via Canal Grande 46, Cap 48018 Prov. RAVENNA, con durata illimitata, è senza scopo di lucro pertanto non è consentito distribuire utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto o differito, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione salvo le prescrizioni di legge.

Il Consiglio Direttivo con sua deliberazione può trasferire la sede presso altro domicilio, sempre nello stesso comune, ed informare tempestivamente tutti i soggetti istituzionali interessati.

L'associazione è liberamente costituita a fini di solidarietà, opera verso soci e verso persone Terze.

### **Art 2: Scopi e finalità**

L'Associazione sportiva ha lo scopo di:

1. sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;.
2. promuove la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative comprese attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva;
3. promuove attività volte al benessere psico-fisico dei soci;
4. promuove lo sviluppo di una rete sociale volta ad aumentare il capitale sociale della nostra comunità, anche attraverso lo scambio di servizi tra soci e altre associazioni;
5. sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità;
6. opera senza fini di lucro in conformità alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
7. concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà ed all'osservanza dei principi e delle norme sportive;
8. I soci si attivano a beneficiare della Collettività, come volontario Sociale (cittadinanza attiva: promuovono attività sociali come il Piedibus, assistenti civici, ecc...)

Le finalità che l'associazione si prefigge di poter attivare per raggiungere i propri scopi sociali sono i seguenti:

- A. L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, anche se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- B. Promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.;
- C. promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.
- D. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, ad esempio curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.
- E. l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e dell'Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi.

### **Art 3: Soci dell'associazione**

Possono essere soci dell'associazione sportiva tutte le persone che ne condividono le finalità non sono tuttavia ammessi soci temporanei.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo o incaricato e delegato espressamente su modulo a ciò predisposto; la presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale; è compito del

Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. Le domande dei soci minorenni vanno controfirmate da coloro che hanno la potestà;

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa e possono votare le cariche sociali coloro che:

- non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Alle cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età, in regola con il pagamento della tessera sociale e di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all'attività dell'associazione sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e possono essere sospesi, espulsi o radiati nei casi in cui:

- non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ed altre delibere prese dagli organi sociali;
- si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- arrecassero danni morali o materiali all'associazione sportiva..

Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia Sportiva.

#### **Art 4: Gli organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sportiva sono l'assemblea dei soci, ed è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e del Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

#### **Art. 5: L'Assemblea**

L'assemblea della Associazione Sportiva:

- a) è l'organo sovrano della Associazione Sportiva;
- b) è costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari *e quest'ultimi non possono delegare la loro rappresentanza ad altri iscritti*;
- c) è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un decimo dei soci. La convocazione deve:
  - avvenire almeno 20 giorni prima dello svolgimento della riunione e essere affissa presso la sede;
  - Il Consiglio Direttivo si riserva di integrare tale modalità con comunicazione di posta elettronica
  - indicare la data ed il luogo della riunione, l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione, distanziate di almeno 24 ore, gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori;
- d) decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo;
- e) approva annualmente il conto economico finanziario consuntivo.

L'assemblea dell'Associazione Sportiva, alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza del Consiglio Direttivo, è convocata con all'OdG:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- determinazione della composizione del Consiglio Direttivo, previa determinazione della composizione numerica dell'Organo stesso, in base alle specifiche caratteristiche dell'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, salvo lo scioglimento per il quale ci vogliono i  $\frac{3}{4}$  dei soci, quando siano presenti in prima convocazione il 50% più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualsiasi numero siano presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 6 Consiglio Direttivo (Presidenza) dell'Associazione Sportiva** il Consiglio Direttivo:

- è l'organo esecutivo dell'Associazione sportiva che sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci;
- è convocata dal Presidente;
- dura in carica 4 anni;
- procede all'elezione tra i suoi componenti del Presidente e del Vicepresidente e del Tesoriere;
- In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo provvede:

- Alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre il bilancio dell'Associazione;
- Redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Delibera circa la quota sociale;
- Stabilisce le previsioni di spesa;
- Rappresenta le istanze dei soci;
- Vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
- Delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- Decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
- Redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- Delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

### **Art. 7 :Il Presidente**

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle sue deliberazioni;
- c) stipula gli atti inerenti l'attività associativa;
- d) in caso di impedimento o di temporanea assenza ha facoltà di delegare sue funzioni al Vice Presidente;

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione tali consegne devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

### **Art. 8: Processi verbali**

Di tutte le riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri a disposizione dei soci.

### **ART. 9: Risorse Economiche – Fondo Comune**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **ART. 10 Esercizio finanziario**

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Art 11: Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di commercio di Ravenna.

Sia l'associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.

L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

### **Art 12: Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662 del 23/12/1996, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità sportive e comunque ai fini sociali, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art.13: Norma finale**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.